



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

UOR: Area della Ricerca e Terza Missione e
Area Risorse Umane e Organizzazione

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 03/03/2015, vigente dal 05/04/2015;

VISTO il “Regolamento per l'Amministrazione e la Finanza e Contabilità” dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con Decreto Rettorale 1235/2017 prot. 0016727/17 del 20/03/2017;

VISTO il “Regolamento ricerca commissionata e competitiva, Fondo comune e Fondo di premialità” adottato con Decreto Rettorale n. 1836/21 del 15/03/2021;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2023, del 18/07/2023 e del 19/12/2023 di approvazione del “Regolamento ricerca commissionata e competitiva, Fondo comune e Fondo di premialità”;

VISTO il “Regolamento ricerca commissionata e competitiva, Fondo comune e Fondo di premialità” adottato con Decreto Rettorale n. 1836/21 del 15/03/2021, modificato con Decreto Rettorale n. 2654/2023 Prot. n. 0227327 del 31/07/2023 e successivamente modificato con Decreto Rettorale n. 4587/2023 Prot. n. 0440321 del 21/12/2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2026 con cui sono state approvate le modifiche al “Regolamento ricerca commissionata e competitiva, Fondo comune e Fondo di premialità”, con particolare riferimento agli artt. 4, 6, 7, 11 e 12;

ATTESO che le Dirigenti proponenti, Dott.ssa Andrea Riccio, Responsabile dell'Area della Ricerca e Terza Missione, e Dott.ssa Sabrina Belli, Responsabile dell'Area Risorse Umane e Organizzazione, attestano la legittimità e regolarità del provvedimento;

DECRETA

è emanato il “Regolamento ricerca commissionata e competitiva, Fondo comune e Fondo di premialità”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo al Decreto Rettorale di emanazione.

Il presente Regolamento si applica a tutti i rapporti approvati e deliberati in forza dello stesso, mentre per i rapporti in corso alla data di approvazione si applica il Regolamento previgente di cui al Decreto Rettorale n. 4587/23 del 21/12/2023.

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo-on line di Ateneo.

Milano, data della firma digitale

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca
Prof. Marco Emilio Orlandi

Documento firmato digitalmente ex art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

Dirigente Responsabile Area della Ricerca e Terza Missione: Dott.ssa Andrea Riccio

Regolamento ricerca commissionata e competitiva, Fondo comune e Fondo di premialità

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per Università: l'Università degli studi di Milano Bicocca;
- b) Per attività economiche: le attività di ricerca di cui all'articolo 2, realizzate dall'Università nell'interesse e per conto di terzi a fronte del versamento di un corrispettivo, ivi comprese le attività di RS& I svolte in collaborazione con terzi e da questi in tutto o in parte finanziate con contributi non a fondo perduto;
- c) Per attività non economiche: le attività di ricerca di cui all'art. 3, realizzate dall'Università anche nel suo interesse, senza versamento di un corrispettivo da parte di terzi ovvero con contributi a fondo perduto.
- d) Per attività di RS& I: attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione;
- e) Per conoscenze: i risultati, ivi comprese le informazioni, generati nell'ambito di qualsiasi attività di RS& I svolta in ambito economico o non economico indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono le proprietà industriali di cui al Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10.02.2005 n. 30) e le opere dell'ingegno di cui alla Legge sul Diritto d'Autore (L. 22 aprile 1941 n. 633).
- f) Per Fondo comune: il fondo di cui all'art. 9 del presente regolamento.
- g) Per Fondo di premialità: il fondo di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 1bis - Rapporti tra l'Università e soggetti pubblici e privati

1. I rapporti tra l'Università e i soggetti pubblici e privati, italiani e internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e di valorizzazione della ricerca possono dare luogo alle attività economiche o non economiche di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) e c).

Art. 2 - Attività economiche

1. Sono attività economiche:

- a. l'esecuzione di contratti di ricerca; in detta attività rientrano quelle di ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, ivi comprese le sperimentazioni anche in ambito clinico. Vi rientrano, altresì, le attività consistenti nell'acquisizione, combinazione o strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, ivi comprese le attività di innovazione organizzativa, modificati o migliorati. In via generale tale attività è svolta dal personale universitario interessato avvalendosi delle strutture universitarie (laboratori, attrezzature, etc.) e i risultati di tale attività non sono noti in anticipo;
- b. l'attività di consulenza: in detta attività rientrano le attività di studio, formulazione di pareri, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento, supervisione, direzione, rendicontazione o management. L'attività di consulenza è, di norma, individuale ed è svolta in tempi temporalmente definiti; nello svolgimento di tale attività il personale universitario interessato si avvale delle proprie capacità ed esperienza dell'Università. La consulenza può essere utilizzata, se espressamente previsto nel conferimento dell'incarico, dal committente quale perizia di parte o parere pro-veritate in un procedimento giudiziario;
- c. l'attività di formazione svolta nell'interesse di terzi; in detta attività rientrano la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione di corsi, seminari, cicli di conferenze, compresa la predisposizione di materiale didattico, che impegnino personale dell'Ateneo ed eventualmente anche docenti esterni, nonché ogni altra attività, avente per oggetto la didattica che non rientri nell'attività istituzionale dell'Ateneo come tale regolamentata;
- d. le altre prestazioni a tariffario; in dette attività rientrano le prestazioni non incluse nei punti precedenti e che riguardano analisi, prove e tarature e attività simili che assumano carattere routinario, incluse quelle che

prevedono una certificazione ufficiale dei risultati purché si limitino a verificare ciò che già esiste in natura e/o a confermare lo state dell'arte:

- aa) in esperimenti, misure e attività formative connesse;
- bb) in pareri, commenti, interpretazioni semplici di dati e/o di risultati.

Le tariffe sono determinate tenendo in considerazione i tariffari vigenti presso enti locali e territoriali, i tariffari vigenti presso ordini professionali, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni simili da soggetti pubblici e privati. Il tariffario è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organo collegiale della Struttura interessata o del Dirigente della struttura proponente.

Non rientrano nelle prestazioni a tariffario le attività di ricerca e/o consulenza volte a individuare nuove proprietà o nuove applicazioni del materiale oggetto dell'attività di ricerca/consulenza. Tali attività sono regolamentate tramite contratti di ricerca o consulenza;

- e. la fornitura di servizi a terzi, quali a titolo esemplificativo: servizi in ambito amministrativo, tecnico, giuridico, contabile, fiscale, previdenziale, informatico, bibliotecario, linguistico, di comunicazione, audiovisivo, convegnistico, logistico, regolatorio e di data management.

Art. 3 - Attività non economiche

1. Sono attività non economiche:

- a. le attività di RS&I svolte in maniera autonoma e indipendente;
- b. la diffusione dei risultati della ricerca;
- c. l'attività di RS&I svolta in collaborazione con terzi, anche eventualmente da questi cofinanziata con contributi a fondo perduto;
- d. l'attività di RS&I svolta sulla base di contributi di ricerca, formazione e mobilità internazionale erogati da un Ente pubblico o privato nazionale, comunitario o internazionale all'Ateneo, come aiuto finanziario ad attività istituzionale (grant).

2. Rientra altresì tra le attività non economiche la ricerca che l'Università conduce liberamente e discrezionalmente anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, allo scopo di realizzare un interesse istituzionale dell'Università ovvero un interesse pubblico superiore o prevalente. Tale attività viene svolta a complemento o ampliamento delle proprie risorse e capacità, anche in coordinamento di attività con il terzo, attraverso un'organizzazione comune delle fasi di lavoro, sulla base di risorse autonome e/o cofinanziate a fondo perduto da parte del terzo stesso. A fronte dei contributi di ricerca a sostegno delle attività di cui sopra, può sorgere il vincolo di fornire all'ente finanziatore rapporti intermedi e finali di ricerca, comprensivi di rendiconto finanziario, se richiesto dall'ente, e di citare l'ente finanziatore nelle pubblicazioni sui risultati delle ricerche stesse.

3. Nell'ambito delle attività non economiche l'Università si propone di supportare la ricerca clinica no profit attraverso la sponsorizzazione di protocolli clinici e fornendo assistenza per l'implementazione di studi clinici di promotori esterni in accordo alle norme di Buona Pratica Clinica (GCP) e alla normativa di riferimento in materia di sperimentazione clinica e deontologia. Le attività di supporto alla ricerca clinica sono realizzate con la supervisione tecnico-scientifica del Direttore, o suo delegato, del Dipartimento responsabile della ricerca clinica in oggetto.

Art. 4 - Assegnazione delle risorse e trattenute dell'Ateneo

1. Nella formulazione del budget delle attività economiche di cui all'art. 2 comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lett. b), e delle attività non economiche di cui all'art. 3, si dovrà tener conto che il contributo o corrispettivo sarà così ripartito:

- 89% a copertura di ogni spesa di ricerca e di ammortamento e di tutti gli eventuali oneri necessari all'acquisizione del finanziamento, ivi compresa, per le sole attività economiche svolte per conto di terzi, la quota a favore del personale direttamente impegnato nell'attività di ricerca. Nel caso di attività economiche svolte per conto di terzi il responsabile dell'attività può destinare, nell'ambito della quota dell'89%, una percentuale al Fondo di premialità;

- 11% per l'alimentazione del Fondo Comune di Ateneo.
2. La presente ripartizione non si applica:
- ai finanziamenti/contributi che prevedono il finanziamento e l'ammissibilità a rendicontazione dei soli costi vivi (additional costs) e senza quote forfetarie o pro-rata a titolo di rimborso delle spese generali/costi indiretti;
 - ai finanziamenti/contributi che prevedono forme di finanziamento e rendicontazione delle spese che non ne consentono la completa applicazione in quanto sono rimborsate spese generali/costi diretti o costi indotti dell'ateneo in misura inferiore al 11% per specifiche disposizioni dell'ente finanziatore. In questi casi si applica una trattenuta in misura inferiore, fino a quanto consentito dal piano di spesa approvato; la medesima trattenuta è ripartita con le medesime modalità e proporzioni di cui al comma 1;
 - ai finanziamenti/contributi che prevedono un cofinanziamento in denaro a carico del Bilancio di Ateneo;
 - alle entrate destinate all'attivazione di contratti di ricerca, incarichi post-doc, incarichi di ricerca, borse di studio già previste all'atto di approvazione del contratto/convenzione/progetto di ricerca;
 - ai progetti comunitari, di cui al successivo comma 4, ivi compresi i progetti Erasmus Plus o analoghi.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, per le attività non economiche, a saldo del contributo, si determina una somma residua derivante dalla differenza tra le spese sostenute direttamente sul Fondo dalla struttura e i costi riconosciuti ammissibili e rimborsati dall'ente finanziatore. Tale somma residua, a seguito della certificazione dei costi sostenuti e dell'erogazione del saldo da parte dell'ente finanziatore è ripartita nella seguente modalità:
- a. 10% quale contributo a favore dell'Ateneo a copertura delle spese generali di Ateneo;
 - b. 5% per l'alimentazione del Fondo Comune d'Ateneo;
 - c. 85% da destinare in parte al Fondo di premialità e in parte al 'finanziamento della ricerca scientifica' per il proseguimento delle attività di ricerca istituzionali del gruppo di ricerca che ha condotto il progetto finanziato. Le quote da destinare rispettivamente al Fondo di premialità e al proseguimento della ricerca sono definite su proposta del responsabile dell'attività. La proposta è approvata dal Consiglio di dipartimento o, per le Aree dell'amministrazione, dal dirigente competente.
4. Per i progetti comunitari, ivi compresi i progetti Erasmus Plus o analoghi, il contributo è assegnato totalmente alle strutture coinvolte, fatta salva una ritenuta a bilancio di Ateneo, provvisoria, pari al 10% di ciascuna tranche. A saldo del contributo si determina una somma residua derivante dalla differenza tra le spese sostenute direttamente sul Fondo dalla struttura e i costi riconosciuti ammissibili e rimborsati dalla Commissione Europea. Tale somma residua, a seguito della certificazione dei costi sostenuti e dell'erogazione del saldo da parte dell'ente finanziatore è ripartita nella seguente modalità:
- a. 10% quale contributo a favore dell'Ateneo a copertura delle spese generali di Ateneo;
 - b. 10% per l'alimentazione del Fondo Comune d'Ateneo;
 - c. 80% da destinare in parte al Fondo di premialità e in parte al 'finanziamento della ricerca scientifica' per il proseguimento delle attività di ricerca istituzionali del gruppo di ricerca che ha condotto il progetto finanziato. Le quote da destinare rispettivamente al Fondo di premialità e al proseguimento della ricerca sono definite su proposta del responsabile dell'attività. La proposta è approvata dal Consiglio di dipartimento o, per le Aree dell'amministrazione, dal dirigente competente.
5. Per le sole attività di consulenza, come definite all'art. 2, comma 1 lett. b che non richiedono risorse strumentali e strutturali dell'Ateneo, il corrispettivo sarà ripartito come di seguito:
- - 95% a favore del personale destinatario dell'incarico di consulenza;
 - - 5% per l'alimentazione del Fondo Comune.
6. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai finanziamenti destinati ai Centri di ricerca dell'Ateneo.
7. La disciplina del presente articolo non si applica ai contributi ricevuti dall'Università a titolo di rimborso spese nell'ambito degli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della l. n. 241/1990, salvo che l'ente finanziatore non preveda esplicitamente la possibilità di rendicontare le spese generali. In questo ultimo caso, si applica la ripartizione di cui al comma 1.

Art. 5 – Proprietà intellettuale

1. I diritti derivanti dalle proprietà industriali e/o dalle opere dell'ingegno che costituiscono il frutto di un'attività economica sono regolati dal contratto concluso tra le parti. Il contratto deve espressamente disciplinare il caso in cui dall'esecuzione dell'attività scaturiscano risultati brevettabili e/o tutelabili tramite diritto d'autore ovvero conoscenze in ogni caso sfruttabili commercialmente e/o industrialmente.

La pubblicazione delle conoscenze conseguite nell'ambito di attività economiche è preventivamente concordata con il terzo, secondo i seguenti criteri:

- nelle finalità proprie dell'Università rientra la divulgazione del sapere e della conoscenza;
 - non è ammissibile la previsione di obblighi illimitati di segretezza;
 - la definizione di un termine per la pubblicazione dev'essere commisurata secondo la concreta valutazione delle circostanze;
 - le obbligazioni di segretezza non possono sopravvivere alle cause che rendano le conoscenze legalmente accessibili.
2. Se le attività non economiche sono svolte in collaborazione con terzi, l'Università, in merito alla proprietà intellettuale e alla pubblicazione delle conoscenze, si attiene ai seguenti principi:
- Le conoscenze che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale devono avere larga diffusione.
 - In caso di contributo a fondo perduto a favore dell'Università, resta ferma in capo alla stessa la proprietà dei risultati da essa generati.
 - Se l'accordo non prevede flussi finanziari tra le parti, l'Università e i terzi saranno contitolari di tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle conoscenze; il regime della comproprietà è quello della pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato dagli stessi e fatti salvi i diritti del ricercatore ai sensi del D.Lgs. 10/02/2005 n. 30.
 - L'eventuale brevettazione o registrazione delle conoscenze conseguite in comune ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune devono essere oggetto di accordo con i terzi.
 - La cessione o la licenza d'uso in via esclusiva o non esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale facenti capo in tutto o in parte all'Università avviene a fronte di un compenso.
 - Se l'accordo prevede come contraente un altro ente pubblico di ricerca nazionale/internazionale, ancorché sia previsto un contributo a favore dell'Università a sostegno dell'attività istituzionale, la disciplina è regolata dalle parti, tenendo conto dell'interesse pubblico generale.
3. Qualsiasi utilizzazione di conoscenze preesistenti di proprietà dell'Università, in ogni modo, forma o derivato, nell'ambito di attività economiche ovvero non economiche, deve essere oggetto di specifico accordo scritto con la stessa. Se il personale che lavora, collabora o partecipa per l'Università all'esecuzione delle attività economiche o non economiche può far valere diritti sulle conoscenze, l'Università adotta misure o conclude accordi adeguati per assicurare che questi diritti possano essere esercitati compatibilmente con gli obblighi assunti dalla medesima.

Art. 6 – Personale e strutture coinvolte

1. Ferma restando l'esigenza di garantire il corretto e puntuale adempimento dei doveri di ufficio, le attività previste nel presente regolamento possono essere svolte da personale dipendente dall'Ateneo con possibilità di avvalersi anche di strutture, attrezzature o di altro personale avendo cura di osservare il principio di rotazione previsto dalla normativa sull'anticorruzione, laddove il principio di rotazione non entri in conflitto con l'impiego delle competenze scientifiche e tecniche necessarie allo svolgimento delle attività previste.

La responsabilità delle attività è affidata a personale docente, ricercatore o, in presenza di adeguata motivazione, a personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture interessate in possesso delle competenze necessarie o ad assegnisti di ricerca, a contrattisti di ricerca, a incaricati post-doc e a incaricati di ricerca.

Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale dipendente dall'Ateneo, si può fare ricorso a soggetti esterni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Autorizzazione allo svolgimento di attività conto terzi e compensi al personale dipendente

1. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività per conto terzi è concessa all'atto di approvazione del contratto secondo le procedure di cui al successivo art. 8 e potrà essere integrata nel corso del contratto sulla base delle effettive esigenze richieste dallo svolgimento delle attività.

Il personale delle aree dell'amministrazione centrale è autorizzato su proposta del Dirigente della struttura di assegnazione.

Il personale tecnico e amministrativo assegnato alle strutture decentrate è autorizzato su proposta del Direttore di Dipartimento di afferenza.

I docenti, i ricercatori e gli assegnisti, i contrattisti di ricerca, gli incaricati post-doc e gli incaricati di ricerca sono autorizzati su proposta del Direttore del Dipartimento di afferenza.

2. Al termine delle attività previste dal contratto, su proposta del responsabile dell'attività, la quota destinata a compensare il personale dipendente, gli assegnisti di ricerca, i contrattisti di ricerca, gli incaricati post-doc e gli incaricati di ricerca è ripartita:

- dal Consiglio di Dipartimento nei casi che riguardano docenti, ricercatori, gli assegnisti di ricerca, i contrattisti di ricerca, gli incaricati post-doc e gli incaricati di ricerca e personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento;
- dal Consiglio di Dipartimento per il personale amministrativo del centro servizi di riferimento sentito il Dirigente responsabile;
- dal Dirigente competente nei casi che riguardano il personale tecnico e amministrativo assegnato alle aree dell'amministrazione centrale sentito il responsabile della struttura di assegnazione.

3. Nella ripartizione a favore del personale che ha partecipato alle attività, si dovrà tener conto:

- delle conoscenze e competenze scientifico-professionali dei partecipanti, nonché della qualità dell'attività svolta;
- dell'impegno orario dedicato allo svolgimento dell'attività;
- della responsabilità derivante dall'eventuale sottoscrizione della relazione finale o dei risultati delle prove svolte.

Art. 8 – Procedure Amministrative

1. Le procedure per l'approvazione dei contratti e delle convenzioni che disciplinano le attività richiamate agli artt. 2 e 3 sono le seguenti:

Procedura	Tipologia di contratti/convenzioni	Proponente	Competenza all'approvazione
Procedura ordinaria	Contratti/convenzioni il cui corrispettivo/contributo è superiore a € 200.000,00 al netto dell'IVA	Direttore del Dipartimento /Dirigente della struttura proponente/Bicocca Academy (per quanto di propria competenza)	CdA
Procedura semplificata	Contratti/convenzioni il cui corrispettivo/contributo è pari o inferiore a € 200.000,00 e superiore a € 100.000,00 al netto dell'IVA	Direttore del Dipartimento /Dirigente della struttura proponente/ Bicocca Academy (per quanto di propria competenza)	Direttore Generale

Procedura semplificata	<p>Contratti/convenzioni il cui corrispettivo/contributo è pari o inferiore a € 100.000,00 al netto dell'IVA</p> <p>Accordi preliminary (term-sheet), contratti di Pre-Industrializzazione o Industrializzazione</p> <p>Contratti di Segretezza (NDA) e Contratti di Trasferimento Materiali (MTA)</p>	Direttore del Dipartimento /Dirigente della struttura proponente/ Bicocca Academy (per quanto di propria competenza)	Dirigente
Procedura IPR	Cessioni, licenze, opzioni, aventi ad oggetto Proprietà Intelletuali già patrimonio dell'Università	Direttore del Dipartimento / Dirigente della struttura proponente	CdA, previo parere della Commissione Brevetti
Procedura breve	Contratti per prestazioni a tariffario		Responsabile scientifico, sulla base del tariffario approvato

La competenza alla stipula del contratto spetta al Rettore o suo Delegato, fatti salvi i contratti di segretezza (NDA) e di trasferimento materiali (MTA) che non abbiano una relazione diretta con la proprietà industriale dell'Ateneo che sono stipulati dal responsabile scientifico.

Art. 9 - Fondo Comune

1. Il Fondo Comune di Ateneo è costituito annualmente ed è alimentato dalle risorse derivanti:
 - a) dalle percentuali previste dall'art. 4, commi 1, 3 lett. b), 4 lett. b) e 5 nonché dall'art. 11, comma 1 del presente regolamento;
 - b) da una percentuale non inferiore al 50% e non superiore al 90%, definita annualmente dal Consiglio di amministrazione, delle risorse provenienti dalla locazione o dall'utilizzo, da parte di terzi, di spazi universitari, anche per eventi e iniziative culturali;
 - c) dalle percentuali previste dal regolamento per i Master universitari e l'alta formazione;
 - d) da una percentuale non inferiore al 50% e non superiore al 65%, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, delle trattenute di Ateneo definite nel piano finanziario dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità e ai corsi per la formazione degli insegnanti, TFA, PAS;
 - e) da una percentuale non inferiore al 20% e non superiore al 30%, definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, dei proventi derivanti dai test di ingresso CISIA al netto dei costi diretti sostenuti per l'espletamento dei test.

Art. 10 - Fondo di premialità

1. Il Fondo di premialità è alimentato dalle risorse derivanti:
 - a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- b) dai finanziamenti derivanti dai Dipartimenti di Eccellenza per la quota parte prevista nei budget regolarmente approvati dal MIUR;
 - c) dalle percentuali previste dall'art. 4 del presente regolamento;
 - d) dalle percentuali previste dal regolamento per i Master universitari e l'alta formazione;
 - e) da una quota, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, delle trattenute di Ateneo definite nel piano finanziario dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità e ai corsi per la formazione degli insegnanti, TFA, PAS, al netto della percentuale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) nonché della quota necessaria al finanziamento delle spese generali di Ateneo;
 - f) dalle risorse di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai compensi ricevuti da professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo per lo svolgimento di incarichi esterni senza autorizzazione;
 - g) da una quota, definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, dei proventi derivanti dai test di ingresso CISIA al netto dei costi diretti sostenuti per l'espletamento dei test, nonché al netto della quota di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) e della quota necessaria al finanziamento delle spese generali di Ateneo;
 - h) da ulteriori risorse destinate alla predetta finalità dalla legge, da regolamenti di ateneo o da deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - i) da somme attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulla base dei risultati raggiunti;
 - j) dalle somme di cui all'art. 11, comma 4 del presente regolamento.
2. Il Fondo di premialità è destinato ad attribuire una retribuzione aggiuntiva a:
- a. professori e ricercatori a tempo pieno che abbiano compiuto attività didattica, di ricerca e gestionale ulteriore rispetto a quella coperta dal trattamento ordinario e oggetto di specifico incarico conferito dal Consiglio di amministrazione;
 - b. personale docente e tecnico amministrativo che ha contribuito all'acquisizione, esecuzione, gestione e rendicontazione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera annualmente la percentuale del fondo di premialità da destinare rispettivamente, alle finalità di cui alla lett. a) e alla lett. b) del comma precedente, fermo restando che le risorse di cui alle lettere b), c), d) ed e) g) del comma 1 del presente articolo sono obbligatoriamente destinate alla finalità di cui alla lett. b) del comma 2. Il Consiglio di amministrazione può dettare specifici criteri per la distribuzione della premialità da parte dei dipartimenti e delle aree dell'amministrazione.
4. Il Consiglio di amministrazione delibera altresì la retribuzione aggiuntiva da corrispondere per lo svolgimento di ciascun incarico di cui al comma 2 lett. a) e provvede alla distribuzione ai dipartimenti e alle aree dell'amministrazione titolari di progetti o di commesse conto terzi delle risorse destinate alla finalità di cui alla lett. b), in misura corrispondente a quanto ciascun dipartimento/area ha contribuito al finanziamento del fondo.
5. Il direttore del dipartimento/dirigente dell'area, sentiti i responsabili scientifici dei progetti e sulla base degli eventuali criteri formulati dal Consiglio di amministrazione ai sensi del comma 3, formula una proposta di distribuzione delle risorse al personale dell'ateneo che abbia contribuito all'acquisizione, esecuzione, gestione e rendicontazione del conto terzi o del finanziamento. La proposta è approvata dal Consiglio di dipartimento o, per le aree dell'amministrazione, dal direttore generale.

Art. 11 – Limiti e cumulabilità delle retribuzioni

1. Il personale tecnico-amministrativo può percepire compensi derivanti da attività conto terzi, a titolo di premialità e Fondo Comune di Ateneo per un massimo del 50% del trattamento economico tabellare lordo (inteso come somma del trattamento tabellare, dell'indennità di Ateneo e della tredicesima mensilità, della RIA, dei differenziali stipendiali e dell'assegno ad personam) rapportato all'FTE. La quota eccedente verrà trattenuta a favore del Fondo comune.
2. Fermo restando il rispetto delle prerogative sindacali, le modalità di distribuzione del Fondo Comune di cui all'articolo 9 si basano sul Sistema di Valutazione delle Performance.

3. Il personale docente può percepire compensi per attività conto terzi e a titolo di premialità per un massimo del 90% della retribuzione annua complessiva lorda, esclusi gli oneri a carico del datore di lavoro. La quota eccedente verrà trattenuta a favore del Fondo di premialità.
4. Tutti i compensi previsti dal presente Regolamento concorrono al limite di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 - Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo al Decreto Rettorale di emanazione.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti i rapporti approvati e deliberati in forza dello stesso, mentre per i rapporti in corso alla data di approvazione si applica il Regolamento previgente di cui al Decreto Rettorale n. 4587/23 del 21.12.2023.
4. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo-on line di Ateneo.